



# COMUNE DI BONAVIGO

PROVINCIA DI VERONA

## ORDINANZA DEL SINDACO

**N. 19 DEL 11/12/2024**

**OGGETTO: DIVIETO DI POSA DI VASI DI FIORI, LUMINI E ALTRI COMPONENTI POSTI DAI CONCESSIONARI SUI MARCIAPIEDI ANTISTANTI I LOCULI/CELLETTE NEI CIMITERI COMUNALI DI BONAVIGO CAPOLUOGO E FRAZIONE DI ORTI.**

### IL SINDACO

CONSIDERATO che nei Cimiteri Comunali si riscontra come sui marciapiedi davanti ai loculi e cellette ossario e nello spazio riservato al passaggio vengono depositati vasi di fiori, lumini ed altre componenti che creano disagio nell' utilizzo di apposite scale e danni alle lapidi dei loculi/cellette posizionati nelle file superiori;

ATTESO che il collocare vasi, fiori, lumini o qualsiasi altro ornamento sui marciapiedi antistanti i loculi/cellette ossario e nello spazio riservato al passaggio crea intralcio con grave disagio al passaggio di attrezzature e persone e all'utilizzo delle apposite scale per raggiungere le lapidi dei loculi posizionati nelle file superiori;

RITENUTO necessario adottare un apposito provvedimento atto a garantire l'ordine e il rispetto della sacralità del Cimitero, oltre a garantire la sicurezza del personale addetto a manutenzioni e/o tumulazioni e dei visitatori dei defunti che devono utilizzare le scale per la posa dei fiori e pulizia dei loculi e cellette ossario posizionati nelle file superiori;

RITENUTO altresì che la collocazione di vasi di fiori e lumini è da ritenersi ammessa unicamente in occasione di una nuova sepoltura, solo temporaneamente in attesa di collocazione della lapide definitiva ed in modo da creare il minimo pregiudizio possibile alle sepolture limitrofe ed ai servizi cimiteriali in genere;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Cimiteriale e Mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29 giugno 2007;

VISTE le "Norme Tecniche Generali del Piano Cimiteriale Comunale" approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 29/11/2002 ed in particolare gli artt. 8 e 9;

### ORDINA

- 1) Il divieto di posa davanti ai loculi/cellette cimiteriali e sui marciapiedi antistanti gli stessi, in ogni caso negli spazi riservati al passaggio di vasi di fiori, lumini ed altre componenti;

- 2) La collocazione di vasi di fiori e lumini è ammessa unicamente:
  - a) In occasione di nuova sepoltura, solo temporaneamente, per un periodo massimo di giorni 7 dalla tumulazione del feretro;
- 3) Che i vasi di fiori, lumini ed altre componenti attualmente occupanti gli spazi riservati al passaggio, siano rimossi, a cura dei concessionari o familiari dei defunti, entro e non oltre 7 giorni dalla pubblicazione della presente. Trascorso infruttuosamente tale termine, la rimozione avverrà a cura degli uffici comunali senza obblighi di ulteriori comunicazioni;
- 4) Il responsabile dei Servizi cimiteriali avvalendosi del Corpo di Polizia Locale e degli addetti al Servizio Manutentivo del Comune vigilerà sul rispetto della presente disposizione e in caso contrario, lo stesso è autorizzato a disporre la rimozione e lo smaltimento d'ufficio di fiori, lumini ed altri eventuali ornamenti;

#### **AVVERTE**

- fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs.vo 267/2000;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Veneto entro 60 (sessanta) giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- pubblicazione sul sito web del Comune di Bonavigo;
- affissione all'ingresso dei Cimiteri Comunali di Bonavigo Capoluogo e della Frazione di Orti.

**IL SINDACO**  
Ermanno Gobbi